

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI CON NAZIONALITÀ NON ITALIANA

AGGIORNAMENTO A.S. 2022-23

DELIBERA N. 18 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 28 OTTOBRE 2022

1. Premessa

Il Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri vuole essere uno strumento per realizzare un'accoglienza "competente" e presentare procedure per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri, rispondere ai loro bisogni formativi, rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale a loro rivolte.

Il nostro istituto accoglie un numero esiguo di studenti stranieri e solo parte di esso necessita di interventi di riallineamento della lingua italiana. I nostri studenti provengono dalla Cina, Romania, Marocco, Ucraina, Albania e Moldavia, Ghana.

E' opportuno condividere esperienze e buone pratiche di accoglienza e inserimento già messe in atto da questo Istituto.

2. Finalità

Mediante il Protocollo di Accoglienza, il Collegio Docenti si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto, in tema di accoglienza di studenti stranieri;
- facilitare l'ingresso a scuola degli studenti di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- sostenere gli studenti nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato;
- promuovere il coinvolgimento degli studenti in un rapporto interattivo con gli studenti stranieri immigrati, in funzione del reciproco arricchimento.

3. Definizione degli studenti stranieri

Il protocollo si occupa delle diverse tipologie di studenti stranieri.

Gli studenti NeoArrivati in Italia (Studenti NAI) non parlano italiano o conoscono poco la nostra lingua. Sono provenienti dall'estero e decidono di continuare la loro formazione nel nostro Paese. Rientrano in questa categoria anche gli studenti stranieri già presenti nelle scuole italiane da un paio di anni e con difficoltà didattiche dovute a ostacoli di tipo linguistico.

Questi studenti si dividono in:

- Studenti con cittadinanza non italiana in età dell'obbligo di istruzione che vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo diversa deliberazione del Collegio dei docenti.

- Studenti con cittadinanza non italiana, non più soggetti all'obbligo di istruzione, che vengono iscritti alla classe corrispondente alle competenze linguistiche e didattiche per le quali dimostra di possedere adeguata preparazione, subordinatamente al requisito di età e che non può essere inferiore a quella di chi abbia conseguito normalmente gli studi in Italia.

L'iter di inserimento di queste due categorie di studenti NAI è diverso.

Il protocollo si occupa anche delle strategie funzionali per gli studenti con problematiche interculturali e di integrazione.

4. Fase amministrativa di accoglienza degli studenti stranieri

La fase amministrativa è affidata a un incaricato dell'ufficio di segreteria che ha il compito di:

- consegnare i moduli di iscrizione;
- acquisire l'opzione di avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica;
- accertare la presenza dei documenti anagrafici (certificato di nascita e atto di nazionalità o cittadinanza), sanitari (vaccinazioni obbligatorie. Nel caso ne siano sprovvisti, gli alunni vanno iscritti ugualmente e il Dirigente si rivolgerà alla ASL di competenza per l'assolvimento di tali obblighi) e scolastici (certificato attestante gli studi effettivamente compiuti nel paese d'origine o dichiarazione del genitore attestante la classe o l'istituto frequentati);
- informare la famiglia sull'organizzazione generale della scuola.

5. Fase comunicativo - relazionale di accoglienza degli studenti stranieri

La referente per l'inclusione degli studenti stranieri:

- attiverà il colloquio con la famiglia, utile a conoscere la storia pregressa (personale e didattica) dello/a studente/essa, al fine di avviare un dialogo e un clima di fiducia e rispetto tra scuola e famiglia;
- raccoglierà informazioni sul sistema scolastico del Paese di provenienza;
- faciliterà la conoscenza dell'ambiente scolastico, delle sue risorse e dei servizi di cui è possibile usufruire, come corsi di recupero o laboratori;
- illustrerà il regolamento vigente nella scuola;
- svolgerà il colloquio con lo/a studente/essa;
- trasmetterà le informazioni ricavate ai futuri insegnanti del Consiglio di classe;
- collaborerà con i docenti del Consiglio di classe per individuare percorsi di facilitazione, come previsto all'art. 45 comma 4 del D.P.R. 394/99.

6. Compiti del Consiglio di Classe

Per la buona riuscita dell'integrazione scolastica dello studente straniero, il Consiglio di Classe:

- Favorisce l'integrazione nella classe del nuovo alunno e, accanto all'insegnante di Italiano, ogni docente è responsabile, all'interno della propria disciplina, dell'apprendimento dell'italiano L2.
- Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, da utilizzare affinché l'alunno acquisisca i concetti espressi anche con una minima conoscenza dell'italiano.
- Predisporre percorsi individualizzati per l'alunno straniero.
- Può prevedere e programmare un percorso individualizzato anche con temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più ampia competenza linguistica, in sostituzione si possono prevedere attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico.
- Compila il Piano Didattico Personalizzato.
- Assieme al referente per l'integrazione alunni stranieri: programma o prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, progetti di istituto, finanziamenti e fondi particolari su progetto, volontariato ...), in orario scolastico ed extrascolastico, e prevede la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto, in piccolo gruppo, insieme ad altri alunni di altre classi, anche in orario curricolare.
- Mantiene i contatti con i docenti che seguono l'alunno nelle attività di recupero.

7. Indicazioni per la valutazione

La Scuola italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma anche come funzione formativa/regolativa in rapporto al POF dell'Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell'alunno

L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che:

"Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

Sulla base di questo:

- ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, deve opportunamente selezionare i contenuti, individuare i nuclei tematici fondamentali, secondo il Piano di Studio individuato per l'alunno dal Consiglio di Classe;
- ogni scelta didattica effettuata dai docenti del Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato;
- il Piano didattico Personalizzato (PSP) sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero.



- Il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (L2), che è oggetto di verifiche, concorrerà alla sua valutazione formativa.

I docenti dovranno inoltre prendere in considerazione i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso;
- i progressi rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- la motivazione;
- la partecipazione;
- l'impegno.

La C.M. 24/2006 recita: “... *In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.*”

Nel primo quadrimestre la valutazione, in particolare per gli alunni di recente immigrazione o neo-arrivati, potrà:

- non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline.

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua”.

Nel caso in cui l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi.

Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno.

Il consiglio di classe, potrà, anche elaborare un percorso personalizzato che preveda la temporanea sostituzione di alcune discipline, che presuppongano una specifica competenza linguistica, con attività di alfabetizzazione e/o consolidamento linguistico. Ne consegue che le discipline sostituite non verranno valutate per tutta la durata del percorso personalizzato.



Quando l'alunno raggiungerà il livello adeguato (B1) si procederà alla progressiva integrazione dei nuclei tematici di tali discipline. Per fare ciò, è necessaria la maggior collaborazione possibile tra il docente di L2 e il consiglio di classe, così da permettere la corretta valutazione dello studente, sia in itinere, sia al termine dell'anno.

8. Normativa di riferimento

- Dlgs 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
- DPR 394/99 “Regolamento attuativo del Dlgs 286/98
- CM 24/06 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”
- CM 2/ 10 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana)
- Nota 27 gennaio 2012 prot. n. 465.